

ALLEGATO A

Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	2
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo	3
Art. 4 Interventi e spese finanziabili.....	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo.....	4
Art. 6 Concessione del contributo	4
Art. 7 Liquidazione dell'anticipo	5
Art. 8 Perizia dei danni	5
Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino	6
Art. 10 Presentazione della rendicontazione	6
Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	6
Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	7
Art. 13 Sospensione dell'erogazione del contributo	7
Art. 14 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione	7
Art. 15 – Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti.....	8

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

- 1.** Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122 (Lr 64/1986, art 32 septies. modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. ripartizione delle risorse per il ristoro dei danni subiti da privati ed attività produttive e autorizzazione di spesa), definisce i danni oggetto di ristoro, nonché le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e, inoltre, integra la disciplina di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 (Lr 64/1986, art 32 septies. modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. Approvazione) come integrata con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023.
- 2.** L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale attività produttive e turismo.
- 3.** I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito regime de minimis) o nel rispetto del Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023" (SA.110741) approvato ai sensi della "Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" del 20 novembre 2023 (C(2023) 8045 final), ove ne sussistano i presupposti.
- 4.** I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1.** Possono beneficiare dei contributi le imprese e gli esercenti una libera professione aventi sede legale e/o operativa attiva nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile. I requisiti richiesti per l'accesso al contributo sono dettagliati nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1450/2023, allegato C, integrata con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile n. 839/PC/2023.
- 2.** I beneficiari comunicano tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive e turismo ogni variazione ai requisiti dichiarati in domanda.
- 3.** Vanno in ogni caso mantenuti fino alla liquidazione a saldo dei contributi i seguenti requisiti:
 - a)** non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - b)** rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - c)** non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione

regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;

d) esercitare l'attività economica e produttiva secondo le necessarie autorizzazioni e i relativi permessi.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo

1. La dotazione finanziaria destinata a dare copertura ai provvedimenti di concessione è pari a 26.887.500,00 euro.

2. Il contributo è concesso in misura pari al 20 per cento della spesa ammissibile fino a un massimo di 100.000 euro oltre al rimborso del costo della perizia asseverata.

Art. 4 Interventi e spese finanziabili

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa purché indicate in domanda:

a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, limitatamente ai danni a:

1) elementi strutturali della copertura;

2) elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);

3) finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);

4) finiture interne ed esterne, escluso il manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

5) serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);

6) impianti (riscaldamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, fotovoltaico, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, ascensore e montascale);

b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva;

c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali a evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);

d) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;

e) ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti, anche quando si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;

f) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

g) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge.

h) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli), distrutti o danneggiati, oggetto dell'attività o strumentali all'esercizio esclusivo (non promiscuo) dell'attività, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa.

2. I beni mobili e mobili registrati di cui al comma 1, punti d), e), f), g) e h) devono essere presenti alla data dell'evento calamitoso nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese esenti alla tenuta dei predetti libri, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

3. Il contributo è determinato sulla base dell'importo dei danni valutati o sulla spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati.

4. La valutazione dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, punti d), e), g) è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul loro valore di mercato.

5. La valutazione dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, punto f) è basata sul costo di acquisto dei materiali necessari a ricostituire le scorte.

- 6.** La valutazione dei danni ai beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli) di cui al comma 1, punto h) è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul loro valore di mercato.
- 7.** Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
- 8.** Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non può eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
- 9.** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo che non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
- 10.** I contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.
- 11.** Per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA non recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10 per cento dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
- 12.** Nel caso di interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che ha presentato domanda di contributo sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 13.** Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le prestazioni e le forniture per cui si chiede il contributo non devono essere effettuate:
- a)** da soggetti (ditte individuali, professionisti) con i quali il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria è/sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - b)** da società i cui soci o amministratori sono (totalmente o parzialmente) anche titolari o soci o amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - c)** da società i cui soci o amministratori sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - d)** da imprese partecipate o partecipanti dell'impresa beneficiaria.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

- 1.** Sono esclusi dal contributo:
- a)** le pertinenze che non sono funzionali all'esercizio dell'attività;
 - b)** le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità e, quindi, non indispensabili per ripresa della capacità produttiva, o a evitarne la delocalizzazione;
 - c)** i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
 - d)** i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e)** i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti (cioè che per le loro caratteristiche, ovvero l'accentuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito, accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti") o in corso di costruzione;
 - f)** le parti comuni danneggiate di edifici in cui, oltre a unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, sono presenti anche unità abitative;
 - g)** i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Concessione del contributo

- 1.** I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dalla Direzione centrale attività produttive e turismo progressivamente a seguito della conclusione positiva delle istruttorie sulle domande presentate, entro 90 giorni dalla data di adozione del presente documento, fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di

eventuali integrazioni.

2. I provvedimenti di concessione saranno trasmessi alla Protezione civile della Regione per la registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio e nel contempo pubblicati sul sito istituzionale¹; la pubblicazione tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario.

3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie quali a esempio fusione e trasferimento d'azienda, il contributo concesso può essere confermato ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000 in capo al nuovo soggetto previo inoltro via pec della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale¹ e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma mera comunicazione agli uffici istruttori.

4. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Direzione centrale attività produttive e turismo comunica agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, a eccezione dei casi di rinuncia.

5. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati di cui all'articolo 12, a meno che il beneficiario non abbia già presentato documentazione assicurativa comprovante la quietanza del pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 Liquidazione dell'anticipo

1. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare concesso e comunque entro il limite minimo di 5.000 euro e massimo di 15.000 euro, senza presentazione di garanzia fideiussoria, oppure oltre 15.000 euro, con presentazione di garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

2. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale¹ e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, va inoltrata via pec all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

3. La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indenizzi ricevuti alla data della richiesta in base ai quali il contributo viene rideterminato ai sensi dell'articolo 12.

4. La liquidazione viene disposta con provvedimento della Direzione centrale attività produttive e turismo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed erogata dalla Protezione civile della Regione che opera sul fondo fuori bilancio.

5. La liquidazione è sospesa nei casi previsti all'articolo 13.

Art. 8 Perizia dei danni

1. Per la liquidazione di un contributo di importo pari o superiore a 10.000 euro è richiesta, in sede di rendicontazione, perizia asseverata da un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito istituzionale¹.

2. Per accedere a eventuali ulteriori stanziamenti sulle misure statali, potrà essere richiesta la presentazione della perizia, qualora non già presentata.

3. Il costo della perizia asseverata viene rimborsato fino a un massimo di 500 euro.

¹ <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/>

Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino

- 1.** Il beneficiario presenta, a pena di revoca del contributo, entro il **30 giugno 2025** un'unica rendicontazione degli interventi di ripristino e delle relative spese, indipendentemente dal numero di domande presentate ai fini della ricognizione dei danni, attraverso il sistema on line dedicato come dettagliato all'articolo 10 e utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale¹.
- 2.** La rendicontazione comprende la relazione di dettaglio degli interventi realizzati o la perizia asseverata di cui all'articolo 8, nonché l'elenco analitico della documentazione di spesa e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 e articolo 4, comma 13.
- 3.** Sono ammesse le spese pagate attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. Non sono ammesse le spese pagate in contanti.
- 4.** Non vanno allegati alla rendicontazione ma conservati presso l'impresa a disposizione per eventuali controlli, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:
 - a)** la documentazione valida ai fini fiscali (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) intestata all'impresa ed eventualmente ai comproprietari degli immobili danneggiati, comprovante le spese sostenute e i relativi mezzi di pagamento;
 - b)** la documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - c)** l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo);
 - d)** la delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà) in assenza della quale non saranno ammesse le spese documentate con fatture intestate a predetti comproprietari, con conseguente rideterminazione del contributo;
 - e)** la delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano a uso produttivo, nessuna a uso residenziale);
 - f)** la delega del locatore che ha sostenuto le spese alla riscossione del contributo da parte dell'impresa locataria.

Art. 10 Presentazione della rendicontazione

- 1.** Al sistema di presentazione delle rendicontazioni si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.
- 2.** La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
- 3.** La rendicontazione può essere presentata dal titolare o legale rappresentante del beneficiario o da un soggetto delegato tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale,¹ e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
- 4.** La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sugli allegati, ove prevista, è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

- 1.** La rendicontazione è oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il preventivo presentato e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. L'ufficio istruttore può effettuare controlli e sopralluoghi.
- 2.** Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione

all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengono prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. Conseguentemente alla conclusione positiva dell'istruttoria, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore al preventivo approvato in sede di concessione, rideterminato con revoca parziale della quota non spettante. Il contributo liquidabile in ogni caso non potrà superare l'ammontare del contributo concesso. La liquidazione del contributo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della rendicontazione in base ai quali il contributo viene rideterminato ai sensi dell'articolo 12.

4. Se il contributo liquidabile supera 10.000 euro, ma la spesa non è supportata dalla perizia di cui all'articolo 8, il contributo sarà rideterminato con revoca parziale della quota non spettante ed eventuale recupero degli importi erogati in anticipazione ai sensi dell'articolo 7.

5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di liquidazione a saldo del contributo confermato o rideterminato o di recupero della quota erogata in via anticipata eccedente lo spettante è adottato dalla Direzione centrale attività produttive e turismo entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente sono eccedenti rispetto al contributo spettante, l'ufficio istruttore dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità di cui al presente documento, concorrono alla copertura del danno.

2. In sede di liquidazione dell'anticipo, l'importo liquidabile sommato all'indennizzo assicurativo o al contributo corrisposto da altro ente non può eccedere il contributo concesso. In sede di rendicontazione, se l'importo del contributo regionale sommato all'indennizzo assicurativo o il contributo corrisposto da altro ente eccede la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo viene rideterminato fino alla concorrenza del 100 per cento di tale spesa.

3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla liquidazione a saldo del contributo ai sensi del presente documento dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale attività produttive e turismo, inviando la relativa documentazione a mezzo pec all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. Qualora la somma di indennizzi e contributi eccede la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo è rideterminato e recuperato per la parte eccedente erogata, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure qualora:

a) la rendicontazione è presentata oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero oltre i termini di cui all'articolo 11, comma 2;

b) in caso di operazioni societarie straordinarie, non sono rispettate le condizioni per il subentro

- nell'agevolazione previste all'articolo 6, comma 3;
- c)** sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
- 3.** L'ufficio istruttore prima della formale adozione del provvedimento negativo ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
- 4.** L'Ufficio istruttore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/>.

Art. 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE